INCARICO E PROCEDURA VERIFICHE GREEN PASS

ALLEGATO PROTOCOLLO ANTICOVID

ai sensi del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127

|  |
| --- |
| **Azienda:**  **Sede legale**  **Unità operativa oggetto dell’applicazione della procedura:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Firma |
| **Datore di Lavoro** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **RSPP** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **RLS/RLST** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Data:\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |



|  |
| --- |
| www.formazionearmonia.com  sicurezza@formazionearmonia.com |

INDICE

[1. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO 2](#_Toc83380626)

[2. RIFERIMENTI NORMATIVI 2](#_Toc83380627)

[3. SANZIONI 3](#_Toc83380628)

[4. LETTERA DI INCARICO VERIFICA GREEN PASS ART. 1 C. 5 / ART. 3…C. 5 DEL D.L N. 127/2021 3](#_Toc83380629)

# PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO

Il [Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127](https://www.certifico.com/news/274-news/14553-decreto-legge-21-settembre-2021-n-127) (Decreto Green pass), che obbliga al green pass tutti i lavoratori PA e Settore Privato, richiede all’Art. 1 c. 5 - PA e Art. 3 c. 5 - Privati, che i Datori di lavoro debbano di individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi e definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, entro il 15 ottobre 2021.  
Il presente Documento individua (*Modelli non applicabili settore sanitario e RSA che hanno obbligo vaccinale ai sensi del Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 e Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122)*:  
1. Modello di lettera di incarico soggetto accertatore  
2. Modello di procedura per l’organizzazione delle verifiche

# RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 / Soggetti verificatori Green pass

Art. 1 Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo **pubblico**

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità

operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2

Art. 3. Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo **privato**

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.

# SANZIONI

Art. 1 Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo **pubblico**

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Art. 3 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo **privato**)

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Il Datore di Lavoro è obbligato a verificare, anche a campione, la validità del Green Pass preferibilmente all'ingresso e nel caso di assenza di tale certificato ha tre possibilità:

1. Nel caso in cui la verifica avviene all'ingresso, ovvero fuori dal perimetro aziendale, si limita a non far accedere il lavoratore considerandolo assente ingiustificato, senza altri provvedimenti sanzionatori ulteriori alla sospensione dello stipendio (e con le ulteriori eccezioni previste dal decreto sulla sostituzione temporanea per le aziende private con meno di 15 dipendenti);

2. Nel caso in cui la verifica avviene in un secondo momento e comunque all'interno del perimetro aziendale, rileverà un abuso commesso dal lavoratore, potrà irrorare sanzione disciplinare e tramite il soggetto delegato al controllo dovrà avvisare il Prefetto per le sanzioni amministrative previste;

3. Nel caso del punto precedente riferito a lavoratori di ditte terze, il soggetto delegato al controllo deve segnalare al datore di lavoro della ditta esterna tale inadempimento;

# LETTERA DI INCARICO VERIFICA GREEN PASS ART. 1 C. 5 / ART. 3…C. 5 DEL D.L N. 127/2021

Il sottoscritto …………………………………………………...Datore di Lavoro della …………………………………………….….

**INCARICA**

Il Sig………………………………………………quale **Soggetto accertatore** alle verifiche cui all’Art. 1 c. 5 o Art. 3 c. 5 [Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127](https://www.certifico.com/news/274-news/14553-decreto-legge-21-settembre-2021-n-127) relative alla certificazione verde Covid-19 (Green pass). Verificherà che tutti i soggetti che accedano alle sedi aziendali al fine di svolgere , a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge del 21 settembre 2021 nr. 127. La persona delegata alla verifica del certificato verde COVID-19 è anche incaricata al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e dovrà limitarsi alla consultazione dei dati senza registrarli o archiviarli, è fatto esplicito divieto di divulgare i dati conosciuti. Il verificatore seguirà la seguente procedura operativa:

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo di controllo: | Ingresso 1 |
| Modalità: | a campione (ogni 5/10) accessi |
| 100% |
| Tipo di lettore | Sistema di lettura e validazione del Green pass mobile/fisso/ smartphone con app VerificaC19 (scaricata sul dispositivo mobile messo a disposizione dall’azienda. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni garantendo l’assenza di memorizzazione di informazioni personali sul dispositivo) |
| Annotazione nel registro allegato / stampa lettore |
| Segnalazione sulla verifica | Segnalare che l'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica. |
| Lettura dati | Il verificatore richiede la Certificazione al lavoratore, il quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo), ed eventualmente esibire il proprio documento di riconoscimento (e verificare la validità del certificato e la corrispondenza dei dati anagrafici visualizzati dall’applicazione con quelli del soggetto e/o con quelli presenti nel documento). NB. L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica. |
| Esito lettura | Accesso se verifica accertata dall’App. |
| Impedire l’accesso se verifica non accertata dall’App. |
| Conservazione registro letture: | Consegna e archiviazione del registro giornalmente al referente covid |
| Memorizzazione del lettore |
| Archiviazione stampe lettore |
| Registrazione della verifica al sistema IT/altro (wifi, 4G, rete ET) |

Luogo e Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma soggetto verificatore: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma DL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fine del documento

# Allegato: REGISTRO VERIFICHE GREEN PASS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Luogo | Nr. Progressivo lavoratori  controllati (a campione) | Esito verifica Green Pass (SI/NO) | Firma / Visto  (del Soggetto accertatore) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |